



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
(Provincia di Brindisi)

Regolamento
per il conferimento di incarichi
professionali
ad esperti esterni all'Amministrazione
e per il conferimento di incarichi
ai sensi dell'art. 76
del vigente Statuto Comunale

INDICE

TITOLO I COLLABORAZIONI ESTERNE

- Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo
- Art. 2 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
- Art. 3 Selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 4 Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 5 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa
- Art. 6 Conferimento di incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro.
- Art. 7 Formalizzazione dell'incarico
- Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 9 Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

TITOLO II INCARICHI EX ART. 76 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE

- Art. 10 Oggetto e ambito applicativo
- Art. 11 Modalità di conferimento degli incarichi
- Art. 12 Costituzione rapporto di lavoro subordinato
- Art. 13 Incompatibilità
- Art. 14 Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del Comune

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 Norme finali

TITOLO I

COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del dl n. 223/2006, dall'art. 110, comma 6 del dlgs n. 267/2000 e da alcune norme di settore.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;

b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;

b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Art. 2

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche di natura

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, nel senso che deve essere connotata da un effettivo potenziale professionale derivante da particolari specializzazioni maturate attraverso specifici percorsi formativi connessi ad esperienze lavorative qualificate ovvero da particolari specializzazioni proprie di specifici percorsi di studio connotati da elementi fortemente professionalizzanti;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

- 1.** L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto.
- 2.** Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006).
- 3.** Nella procedura comparativa di selezione realizzata con invito, secondo quanto previsto dal precedente comma 2, l'amministrazione opera secondo il criterio di rotazione.

Art. 4

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 5

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa.

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

e) per incarichi in relazione ai quali l'esperienza professionale eventualmente acquisita nell'ente sia fondamentale per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'amministrazione.

Art. 6

Conferimento di incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro.

1. L'amministrazione affida gli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 del dlgs n. 163/2006 secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti dai precedenti articoli.
2. L'affidamento degli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro in via diretta può essere disposto dall'amministrazione solo in casi di particolare necessità e urgenza.

Art. 7

Formalizzazione dell'incarico

1. L'amministrazione, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale predisposto dal responsabile del servizio interessato dalla materia oggetto dell'incarico, formalizza l'incarico stesso mediante stipulazione, da parte dello stesso responsabile del servizio, di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Art. 9

Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

TITOLO II

INCARICHI EX ART. 76 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE

Art. 10

Oggetto e ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina, altresì, il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del vigente Statuto Comunale in relazione a quanto disposto all'art. 110, commi 1 e 2 del dlgs n. 267/2000.

2. I soggetti cui conferire l'incarico devono essere di particolare e comprovata qualificazione professionale, devono aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria ed eventualmente post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate in ambiti lavorativi corrispondenti per contenuti a quelli oggetto dell'incarico da conferire. In ogni caso, i soggetti cui conferire l'incarico di che trattasi debbono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni contrattuali per il posto da ricoprire.

3. Per il trattamento economico trova applicazione la disciplina prevista all'art. 110, comma 3, del dlgs n. 267/2000.

Art. 11

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Tenuto conto di quanto disposto all'art. 110, commi 1 e 2, del dlgs 267/2000, il conferimento di incarichi di cui al precedente art. 10 può avere luogo anche *intuitu personae* al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall'Ente con l'ausilio delle figure professionali già presenti, nonché mediante espletamento, in tempi brevi e ragionevoli, di procedure selettive e/o concorsuali;

b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico previo espletamento di pubblico concorso;

c) in tutti gli altri casi in cui ricorrano particolari ragioni o circostanze che giustifichino il ricorso alla scelta del contraente con criteri di fiduciarità professionale.

2. L'individuazione del contraente può essere operata anche con sistema ad evidenza pubblica, impiegando apposito processo comparativo – preceduto da idoneo avviso pubblico – inteso all'accertamento della professionalità acquisita dai candidati, anche in ruoli analoghi a quello oggetto del costituendo rapporto contrattuale, e/o alla valutazione delle esperienze curriculari in genere e delle specifiche attitudini dimostrate.

3. All'attività d'accertamento e/o valutativa di cui sopra provvede il Sindaco, o suo delegato, con il supporto di apposito nucleo valutativo composto di almeno due membri esperti in materia di selezione manageriale, di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione locale o degli specifici ambiti di gestione rimessi alla posizione da ricoprire, designati con atto del Sindaco. Il Sindaco, o suo delegato, individua il soggetto contraente sulla scorta degli apprezzamenti espressi, al riguardo, da detto nucleo.

4. La metodologia individuativa di cui al comma 3, da puntualmente specificarsi nel relativo avviso di reclutamento, può ricomprendere apposito colloquio – da sostenersi, in idoneo spazio dell'ente aperto al pubblico, con il Sindaco, o suo delegato, ed il nucleo valutativo sopra menzionato – indicativamente afferente, tra gli altri, ai seguenti aspetti: profili motivazionali di partecipazione alla selezione; visione ed interpretazione del ruolo da ricoprirsi; orientamento all'innovazione organizzativa, alla deburocratizzazione dei rapporti, allo snellimento delle procedure ed alle relazioni con l'utenza; prefigurazione di azioni e comportamenti per l'assolvimento delle attribuzioni; lavoro di gruppo; processi motivazionali; valutazione delle prestazioni e del personale eventualmente coordinato; leadership come strumento relazionale e produttivo; introduzione e gestione di sistemi incentivanti. La valutazione del colloquio si riferirà a criteri di preparazione, competenza, sensibilità, managerialità e capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate, dal candidato, in relazione alla posizione da ricoprire.

5. La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. È in facoltà dell'Amministrazione, nondimeno, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale o per una corrispondente durata, stipulare nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla selezione, in caso di risoluzione dell'originario negozio per qualsiasi causa intervenuta, ovvero nell'ipotesi di esigenze gestionali e funzionali sopravvenute.

Art. 12
Costituzione rapporto di lavoro subordinato

1. L'amministrazione formalizza l'incarico mediante adozione dei relativi atti di indirizzo politico, dei relativi atti esecutivi di gestione e stipulazione di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. Alla predisposizione e formale adozione dei suddetti atti provvede il responsabile del servizio affari del personale, salvo che nei casi di assunzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 2, del dlgs n. 267/2000, per i quali provvede il responsabile del servizio interessato dalla materia oggetto dell'incarico.
2. Il contratto di lavoro può essere di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa adozione di apposita delibera giuntales portante le motivazioni puntualmente poste a fondamento dell'operata deroga, di diritto privato, nel qual caso il predetto provvedimento deliberativo specifica il contratto collettivo nazionale di lavoro assunto a riferimento applicativo, ovvero i criteri generali di riferimento necessari per la relativa stipulazione negoziale.
3. Per particolari ragioni economiche ovvero logistico-organizzative, il contratto di cui ai commi precedenti potrà essere stipulato anche a tempo parziale, in misura comunque non inferiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria.
4. Il soggetto incaricato a norma del presente titolo, naturalmente, potrà acquisire lo status di responsabile di servizio solo ed esclusivamente tramite apposito provvedimento del Sindaco successivo alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro.

Art. 13
Incompatibilità

1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di che trattasi:
 - a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;
 - b) ai rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune;
 - c) ai dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del Comune, anche se collocati in aspettativa;
 - d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il Comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o

incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

Art. 14

Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del Comune

1. L'incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto.
2. L'incaricato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di deliberazione inerenti il settore di competenza, i relativi atti di gestione, nonché di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell'Ente.
3. L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed è soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza.
4. L'incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del Comune.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad altri organismi il cui ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
2. Il presente regolamento abroga le disposizioni di cui agli artt. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché ogni altra disposizione regolamentare confliggente con le norme in esso contenute.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rigoroso rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia.



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

(Provincia di Brindisi)

Il presente Regolamento:

E' stato deliberato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 170 del 26/10/2006;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 31/10/2006 al 14/11/2006 senza reclami;

E' entrato in vigore il giorno **26/10/2006**.

Cellino San Marco, lì 21/11/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cosimo A. PASSIATORE)